



TRIBUNALE DI LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO

156/07
N° 1454/06
N° 1504
N° 322

riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

Dr. Giuseppe Carabba	Presidente
Dr.ssa Paola De Nisco	Giudice
Dr. Massimo Canosa	Giudice



IL CASO.it

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1454/2006 R.G. e riservata a
decisione all'udienza del 13.4.2007 e vertente

TRA

Sig. XX

e


Sig. XXX

rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. *Giovanni Vespasiano* e dall'Avv. *Melania Melizzi*,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Paglieta, Vico III Vitt. Emanuele, 17 come da mandato a
margine dell'atto di citazione.

ATTORI

C/

BANCA YY



IL CASO.it

CONVENUTA

OGGETTO: Rito societario ordinario.

CONCLUSIONI

Gli Avv.ti Giovanni Vespasiano e Melania Melizzi per gli attori
concludono:

- 1) Di voler dichiarare la **nullità** del contratto di investimento finanziario passato tra loro medesimi e Banca YY S.p.A. in data 25.10.1999 per l'acquisto di obbligazioni denominate "Argentina 8,75% scadenza 2/2003-Eur" per importo di € 51.000.00. in quanto formato in violazione di norme imperative da parte dell'intermediario, ordinando la restituzione della somma capitale, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre il risarcimento del danno materiale commisurato al rendimento promesso;
- 2) In subordine voler dichiarare l'**annullamento** del medesimo contratto per vizio del consenso prestato dagli attori a seguito di errore essenziale sulla natura ed oggetto del contratto stesso, ordinando la restituzione della somma

capitale, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre il risarcimento del danno materiale commisurato al rendimento promesso;

- 3) In ulteriore subordine voler dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e violazione dei doveri di buona fede precontrattuale e contrattuale da parte di Carichieri, che va condannata alla restituzione della somma capitale, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno materiale patito dagli attori.
- con favore di spese e competenze di causa."

Gli avv. ti

per la convenuta concludono:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, in proponibilità, improcedibilità dell'azione di annullamento delle operazioni di acquisto dei titoli obbligazionari Repubblica Argentina effettuato in data 25 ottobre 1999 per intervenuta prescrizione ex art. 1442 c.c.

NEL MERITO

In Via Principale

- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

In Via Subordinata

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o annullamento e/o risoluzione dell'operazione

di investimento indicata in narrativa e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dagli attori per l'acquisto dei titoli obbligazionari Argentina, dichiarare l'obbligo dei sigg.ri Rossi e per l'effetto condannare gli stessi alla restituzione alla Banca dei suddetti titoli nonché delle cedole incassate nella misura indicata in narrativa, quale effetto naturale della pronuncia di nullità e/o annullamento e/o risoluzione della stessa operazione di acquisto dei titoli obbligazionari Argentina

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.”

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg.ri Rossi e i sigg.ri ... convenivano in giudizio la ... con atto di citazione del 2.11.2006; la banca convenuta si costituiva in giudizio con atto di costituzione e risposta depositata il 2.1.2007 e tardivamente notificata agli attori (sia pure per un solo giorno), i quali pertanto proponevano immediatamente istanza di fissazione di udienza in data 16.1.2007, con la quale chiedevano la pronuncia di decadenza dei convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lvo 5/2003. Tale provvedimento veniva effettivamente adottato con il decreto di fissazione dell'udienza collegiale emesso in data 27.1.2007 dal Giudice relatore, successivamente confermato con ordinanza collegiale del 12.3.2007.

All'udienza collegiale del 13.4.2007, precedentemente alla quale erano state depositate le rispettive comparse conclusionali, le parti processuali si riportavano ai propri scritti difensivi, ed il collegio riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'atto di citazione depositato dagli attori in data 2.11.2006 contiene una esaustiva esposizione dei fatti che ne originano le rispettive pretese (non tutte, peraltro, accoglibili): $\text{R} \times \text{y} \times \text{x} \times \text{z} \times \text{x}$) argomentano infatti di avere acquistato, in data 25.10.1999, presso la filiale di BANKA titoli obbligazionari argentini per l'importo di euro 51.000, scadenti nel febbraio del 2003, aventi un tasso di rendimento pari all'8,75%; tale somma era solo una parte del capitale a disposizione degli attori (euro 191.000, frutto del trattamento di fine rapporto della loro attività lavorativa); la restante porzione (evidentemente pari ad euro 140.000) fu invece investita in titoli dello stato italiano. Il capitale investito nei titoli argentini è andato perduto a seguito del *default* della repubblica argentina, e la banca convenuta, sebbene ritualmente diffidata alla restituzione delle somme investite (con raccomandata inviata il 12.9.1996) rifiutava di ottemperare a tale richiesta.



IL CASO.it

Le ragioni a sostegno della pretesa restitutoria e risarcitoria degli odierni attori si fondano su alcune argomentazioni in fatto ed in diritto: in punto di fatto si sostiene che i sottoscrittori o non erano certo degli investitori esperti nel settore finanziario ed il loro scopo e la loro finalità precipua erano quelli di operare un investimento di tipo conservativo, ossia un impiego finanziario immune da rischi di perdita del capitale investito e che garantisse un tasso di interesse tale da sopperire al deprezzamento del capitale investito per effetto del naturale processo inflattivo. Viceversa, come gli attori ebbero a sapere dopo la dichiarazione di insolvenza dello stato argentino, l'investimento nei titoli di tale nazione era da tempo considerato (sia nell'ambito delle valutazioni ad opera delle maggiori agenzie specializzate internazionali, che presso gli stessi apparati istituzionali di borsa, quale la C.O.N.S.O.B.) un investimento di tipo speculativo, in quanto la crisi economica della repubblica argentina durava da lungo tempo (sin dal 1991) e tale nazione era considerata comunque un paese a rischio per quel che concerne la solvibilità nel pagamento dei propri debiti obbligazionari.

Gli attori hanno sul punto fornito una prova documentale di particolare rilievo ed efficacia, ossia l'audizione informale della Consob presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 27.4.2004, un'audizione avente come specifico oggetto proprio le vicende relative ai numerosi investimenti eseguiti fino al 2001 da parte di investitori italiani in titoli argentini, tutti risoltisi nella perdita del capitale investito; nell'ambito di tale audizione si esprimono alcuni concetti ed affermazioni di particolare interesse per l'inquadramento e la valutazione del comportamento degli intermediari finanziari, sia alla luce della normativa vigente al momento degli investimenti (il T.U.F. 58/1998) sia tenendo conto di quella che era la particolarità del tipo di impiego finanziario operato dai singoli investitori.

E' bene pertanto riepilogare sommariamente il contenuto di tale relazione in quanto la stessa fornisce elementi conoscitivi di grande valenza probatoria nell'ambito del presente giudizio. Dopo avere espresso in termini numerici approssimativi l'entità degli investimenti in titoli argentini da parte di operatori finanziari italiani (principalmente privati investitori), si giunge subito a quello che è forse il punto più importante dell'intera audizione, e che si ritiene di dover riprodurre integralmente:

L'ampia diffusione presso la clientela retail può trovare una spiegazione nella natura di tali titoli che, in quanto emessi da uno Stato sovrano, hanno ingenerato un particolare affidamento circa la solvibilità del debitore. Nel caso dei titoli argentini, un ulteriore elemento di richiamo era fornito dagli alti rendimenti riconosciuti, i quali, tuttavia, erano direttamente correlati con la rischiosità dell'investimento, in relazione al basso merito di credito attribuito dalle agenzie di rating alla repubblica argentina, merito di credito che rifletteva una situazione economica il cui deterioramento ha poi condotto alla situazione di crisi citata. In relazione al rating attribuito alla Repubblica Argentina negli ultimi anni, si fa presente, in via preliminare, che le principali agenzie internazionali (Moody's, Standard & Poor's, Fitch) suddividono i rating attribuiti in categoria investimento (investment-grade) e categoria speculativa (sub-investment e speculative-grade). All'interno di ciascuna categoria esistono diverse classi di merito, in cui, generalmente, appartengono alla prima categoria situazioni caratterizzate da buon merito creditizio e rischio limitato; alla seconda, situazioni caratterizzate da un rischio moderato o alto. Tornando alla Repubblica Argentina, si rileva che essa è sempre stata classificata – pur con valori attestati su posizioni diverse delle scale di rating adottate da ciascuna agenzia – nella categoria speculativa (speculative-grade). Dai principali operatori internazionali del settore, in particolare, si rileva che tutte le agenzie interessate hanno declassato il rating della Repubblica Argentina nei primi mesi del 2001, collocandola in una categoria inferiore della categoria speculativa rispetto a quella nella quale era collocata in precedenza (ad esempio, Standard & Poor's ha portato il giudizio, nel marzo 2001, da "BB-" a "B-", sotto gli ulteriori declassamenti successivamente intercorsi, fino alla categoria "default"). Nel caso dell'agenzia Moody's tale declassamento del 2001 era stato preceduto da un primo peggioramento, registrato nell'ottobre del 1999, dal primo al secondo livello della categoria speculativa.

Le ulteriori valutazioni espresse nell'ambito del menzionato documento possono essere in questa sede tralasciate, poiché attengono al quadro normativo di

riferimento ed a quello che è stato il comportamento generalizzato degli intermediari finanziari nelle operazioni di investimento in titoli argentini, comportamento in verità ben poco rispettoso della normativa in materia, in quanto caratterizzato dal mancato assolvimento agli obblighi informativi sulla natura dei titoli acquistati, dalla uniformizzazione e standardizzazione delle modalità di espletamento dell'attività di intermediazione (mediante moduli prestampati in nessun modo adeguati alle particolarità del caso concreto) e dall'andamento crescente dei disinvestimenti ad opera di banche ed altri intermediari nell'ultimo anno (2000-2001), operazione che fonda un più che legittimo sospetto di attività volte a scaricare sui privati acquirenti i rischi di operazioni finanziarie percepite come sempre meno sicure ed affidabili. Tali ultimi passaggi, comunque, interessano solo marginalmente la presente vicenda, trattando gli stessi di questioni di carattere generale che andrebbero in qualche modo rapportati nel caso concreto.

Di evidente rilievo è invece il passaggio relativo alle valutazioni dei titoli della repubblica argentina ad opera dei principali organismi internazionali, valutazioni (o *ratings*) provenienti da agenzie specializzate ed autorevoli, tali quindi da presumersi conosciute o quantomeno

conoscibili dagli operatori professionali che gestiscono un gran numero di operazioni finanziarie, quale è sicuramente l'istituto di credito oggi convenuto.

Sebbene, infatti, la relazione C.O.N.S.O.B. associ all'anno 2001 il più grave abbassamento di qualità ed affidabilità dei titoli argentini ad opera delle agenzie specializzate, non vi è dubbio che tale peggioramento di valutazione sia stato comunque operato all'interno di una categoria di investimento (quella di investimento speculativo, e non conservativo) che operava sin dal 1999 (ed anzi, forse, anche da prima di tale anno) e che comportava l'obbligo, da parte dell'intermediario finanziario, di fare presente all'investitore la specificità della propria operazione di impiego di risorse monetarie, segnalando che l'alto rendimento dei titoli acquistati era correlabile proprio all'alto tasso di rischio ad essi connesso, rischio che, in ragione della particolarissima natura dell'investimento, poteva anche comportare, nella peggiore delle ipotesi, anche la perdita del capitale investito, poiché tale è appunto l'essenza e la caratteristica fondamentale dell'investimento di tipo speculativo.

Sotto questo specifico profilo, l'obbligo di informazione gravante sulla banca convenuta all'atto dell'operazione di

investimento per cui è causa imponeva alla Cassa di Risparmio di Chieti di valutare anzitutto l'adeguatezza dell'operazione di investimento al profilo di rischio degli attori (deducibile o dalle dichiarazioni dai medesimi eseguite all'atto della formalizzazione del contratto di deposito e custodia titoli o, quantomeno, dalle progresse esperienze di investimento da parte di

oppure, in alternativa, dal complesso delle operazioni eseguite nell'occasione dagli stessi esponenti all'atto dell'acquisto dei bond argentini), di informare gli attori circa lo specifico rischio dell'operazione eseguita, consigliandone l'esecuzione se non corrispondeva agli obiettivi di investimento dei propri clienti, o comunque prospettando forme alternative di impiego del capitale in un'ottica di conservazione dello stesso, anziché di mero rischio o speculazione aleatoria.

Tale è appunto il contenuto degli obblighi sanciti dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (T.U.F.), ed in particolare dall'art. 21 di tale testo normativo. Questo collegio ritiene dunque di dover verificare, sulla base dei documenti prodotti dalla Cassa di Chieti, in qual misura tali obblighi siano stati assunti dall'istituto di credito convenuto. Orbene, l'esame della documentazione contenuta nel fascicolo di parte convenuta non lascia alcun

IL CASO.it

dubbio sul fatto che nessuno di tali obblighi informativi e conoscitivi sia stato assolto dalla banca: è stata infatti prodotta una copia (oltretutto poco leggibile, anche con riferimento alla data della sua stipulazione) del contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, ossia il contratto-quadro in forza del quale sono stati poi eseguiti i singoli acquisti di titoli di stato (italiani ed argentini) da parte dell'intermediario creditizio; in relazione a siffatto documento, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di merito, la formalizzazione di tale contratto per iscritto (con conseguente consegna di una copia al cliente) non esaurisce in alcun modo gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario, che devono avere sempre ad oggetto le singole operazioni eseguite su disposizione del cliente (cfr. tra le altre Trib. di Treviso 26.11.2004 n. 2379; Trib. di Genova 15.3.2005 n. 1230). Pertanto, occorre verificare se, con specifico riferimento alla singola operazione di acquisto di titoli argentini formalizzata il 25.10.1999, la banca abbia o meno ottemperato ai propri obblighi informativi e valutativi della posizione del cliente: la risposta non può che essere negativa: dalla copia (anch'essa di ardua leggibilità) prodotta nel fascicolo di parte convenuta si evince infatti esclusivamente che nella data sopraindicata uno degli attori (ed in particolare X X

ha dato ordine di acquistare titoli argentini per euro 51.000; sull'ordine non viene riportata alcuna informazione sulla natura dell'investimento, sugli avvisi dati al cliente, ed anzi l'ordine è privo persino degli avvisi *standard* normalmente presenti su analoghi moduli d'ordine circa i rischi connessi alla fluttuazione dei titoli acquistati.

L'assoluta povertà e lacunosità della documentazione prodotta dall'istituto di credito convenuto non lascia dubbi circa il fatto che la ~~SAAC~~ non abbia assolto minimamente agli obblighi sanciti dall'art. 21 U.F., essendosi limitata a recepire ed eseguire criticamente l'ordine di acquisto impartito dal cliente ~~XX~~ del quale non è stato assolutamente valutato il bassissimo profilo di rischio (in quanto l'attore ha eseguito, presso la stessa banca, solo operazioni di tipo conservativo, a parte naturalmente l'investimento per cui è causa), ed al quale non è stata fornita alcuna informazione adeguata circa la particolare rischiosità del proprio investimento.

Sul punto, al di là del meccanismo decadenziale sancito dal menzionato art. 13 D.Lvo 5/2003 (norma secondo la quale la mancata o tardiva costituzione del convenuto comporta

l'ammissione dei fatti dedotti nell'atto di citazione dell'attore), i fatti dedotti a base della domanda restitutoria di *IL CASO.it* devono ritenersi inequivocabilmente provati sia in ragione delle produzioni documentali di parte attrice (ed in particolare del menzionato verbale di audizione del 27.4.2004 presso la Camera dei Deputati), sia sulla base dei documenti presenti nel fascicolo di parte convenuta (ed in particolare l'ordine di acquisto per cui si procede), sia, in buona sostanza, dalle stesse argomentazioni dedotte dalla banca convenuta nella propria memoria di costituzione e risposta del 2.1.2007, atto nella quale la *BANCA* non contesta in modo puntuale e convincente le valutazioni di parte attrice circa l'alta rischiosità degli investimenti argentini, quale espressa dalle maggiori agenzie di rating internazionale, ma si limita ad affermare che non vi è prova che tali valutazioni fossero conosciute dalla banca resistente; come unico fatto che potrebbe contraddire l'affermazione di controparte circa la scarsa affidabilità degli investimenti in titoli di stato argentini, la *BANCA* non ha migliore allegazione da fare che quella secondo la quale nel 1999 l'Argentina avrebbe avuto dei finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale, circostanza che non prova assolutamente niente e che anzi potrebbe essere funzionale a dimostrare esattamente il contrario, ossia che

la Repubblica Argentina, già nel 1999, versava in condizioni economiche tali da dover richiedere un intervento economico di supporto da parte di un organismo monetario internazionale; le ulteriori argomentazioni difensive di parte convenuta sono altresì in parte irrilevanti (si è già avuto modo di dire che la formalizzazione del contratto quadro di deposito titoli è del tutto insufficiente ad assolvere gli obblighi informativi della banca intermediaria), in parte estranee all'oggetto del giudizio (in quanto si afferma che gli attori avrebbero dovuto provare che la Banca, nell'occasione, avrebbe operato una vera e propria forma di sollecitazione all'investimento, circostanza la cui prova non è affatto richiesta nel presente giudizio, proprio perché una tale sollecitazione non è affatto dedotta o deducibile nell'atto di citazione degli odierni attori, i quali anzi implicitamente negano l'assunto, nella misura in cui producono un documento, quale appunto il più volte menzionato verbale della Camera dei Deputati del 27.4.2004, nel quale si dà atto che, in relazione ai titoli obbligazionari argentini, da parte degli intermediari finanziari l'attività di sollecitazione all'investimento, quantomeno fino all'anno 1999, che qui interessa, è stata sostanzialmente assente).

Alla stregua delle argomentazioni e delle produzioni sin qui analizzate, si può emettere una pronuncia che, in rapporto alle conclusioni formalizzate dagli attori, può essere di accoglimento, ma solo limitatamente ad una delle domande proposte da ~~XXXX~~ e cioè quella di annullamento dell'operazione di acquisto del 25.10.1999 per errore essenziale degli investitori, riconoscibile, con l'ordinaria diligenza, dalla banca convenuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1428 ss. c.c., in quanto l'operazione di investimento per cui è causa è stata determinata da un errore su una qualità essenziale dell'oggetto della stessa (gli investitori pensavano di operare una normale attività di investimento, mentre ponevano in essere una vera e propria operazione speculativa, a rischio medio-alto di perdita del capitale investito), in base all'art. 1429 n. 2 c.c., e tale errore era certamente riconoscibile (ex art. 1431 c.c.), attraverso l'attivazione dei normali e fisiologici canali informativi, dalla banca convenuta, in ragione degli obblighi sulla stessa gravanti in base al menzionato art. 21 T.U.F.; se la ~~XXXX~~ non conosceva (come dichiara nella propria memoria di costituzione e risposta) né l'effettiva propensione al rischio degli investitori, né la particolare natura speculativa dell'investimento da essi eseguito, tale mancanza di conoscenza discende esclusivamente da un difetto di

diligenza e ad un mancato assolvimento degli obblighi conoscitivi ed informativi che devono informare l'attività di un intermediatore finanziario.

L'azione di annullamento non può dirsi naturalmente prescritta, in quanto sia il danno che la conoscenza della causa dell'errore da parte degli attori, possono farsi risalire, in assenza di prove contrarie, al mese di dicembre 2001 (data del *default* dello stato argentino), con la conseguenza che l'azione spiegata nel presente procedimento, con atto di citazione depositato in data 2.11.2006, è certamente tale da interrompere validamente tale prescrizione prima della sua completa maturazione.

L'accoglimento della domanda di annullamento dell'operazione di acquisto del 25.10.1999 è certo pienamente satisfattiva delle pretese attrici, ma questo collegio ritiene comunque di puntualizzare che tale è l'unica domanda accoglibile, in quanto né la domanda di nullità né quella di risoluzione del contratto di acquisto (pure formulate in via alternativa dagli attori) possono trovare accoglimento: sotto il primo profilo, deve osservarsi che, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre Cass. 31.3/29.9.2005 n. 19024) non si ha nullità del contratto

nel caso in cui le dedotte cause di nullità attengano alla fase formativa del medesimo (ossia alla condotta precedente alla sua stipulazione, come nel caso di specie), e non anche ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, ossia al suo contenuto o alla sua struttura: nel caso di specie, come si è visto, il vizio che inficia la validità dell'operazione di acquisto del 25.10.1999 non attiene alla invalidità dell'oggetto o alla sua illiceità, quanto all'errore di chi ha eseguito l'investimento, quindi ad uno stato soggettivo discendente da una condotta negligente anteriore alla formazione del consenso ad opera dell'investitore, tale da non comportare, appunto, la nullità del negozio, ma solo la sua annullabilità.

Del pari, non è invocabile il rimedio della risoluzione contrattuale, strumento attinente alla fase funzionale, e non puramente genetica, del rapporto negoziale, la cui attivazione può e deve fondarsi esclusivamente su comportamenti o condotte successive alla stipula del contratto, qualificabili come inadempimenti gravi agli obblighi discendenti da quest'ultimo. Nel caso di specie, gli attori non deducono affatto un inadempimento della banca ai propri obblighi contrattuali, ma una violazione delle norme che presiedono alla formazione e stipulazione

dell'atto impugnato, che non determinano la sua risoluzione, ma solo, appunto, il suo annullamento.

L'annullamento dell'ordine di investimento del 25.10.1999 non comporta inoltre tutte le conseguenze richieste e dedotte nell'atto di citazione: gli effetti naturali di tale caducazione sono infatti principalmente due:

- l'obbligo di restituzione della somma investita dalla Banca agli attori;
- l'obbligo, da parte degli attori, di restituire i titoli acquistati alla banca convenuta; sul punto è infondata la tesi attorea secondo la quale la relativa domanda della Banca (impropriamente qualificata dagli esponenti come domanda riconvenzionale) sarebbe inammissibile: in realtà, essendo l'obbligo restitutorio in questione un effetto naturale e consequenziale alla pronuncia di nullità da parte di questo Tribunale, il relativo ordine di restituzione discenderebbe comunque dall'accoglimento della domanda degli attori, a prescindere anche da qualsiasi richiesta della convenuta.

Con riguardo, poi, alla somma da restituire in favore degli attori, si ritiene di operare le seguenti puntualizzazioni:

- la certezza della somma capitale investita (pari ad euro 51.000) impone di valutare l'obbligo restitutorio della banca come vero e proprio debito di valuta, come tale suscettibile esclusivamente di applicazione degli interessi legali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 c.c.; una eventuale maggior somma sarebbe accordabile agli investitori solo previa dimostrazione dell'effettiva sussistenza del relativo danno, prova che non è stata in alcun modo fornita in giudizio;
- deve di conseguenza rigettarsi la richiesta di risarcimento del *"danno materiale commisurato al rendimento promesso"*, ossia al tasso di interesse per il quale l'operazione di investimento è stata eseguita (8,75%), sia perché si trattava di un tasso di interesse non promesso espressamente dalla banca convenuta (ma connesso al tipo di investimento eseguito, e quindi frutto di una promessa di corresponsione ad opera dello stato emittente, e non certo della banca intermediaria), sia perché il mancato conseguimento di tale elevato profitto non rappresenta la lesione di un diritto soggettivo maturato in capo agli investitori, bensì esclusivamente il mancato conseguimento di

un'aspettativa di guadagno, non risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c., né tantomeno ai sensi dell'art. 2043 c.c.

- va anzi detto che la banca convenuta ha efficacemente provato, nell'ambito delle proprie produzioni documentali, non contestate dagli attori, che agli investitori sono stati corrisposti degli interessi sulle somme depositate, pari a complessivi euro 8213,79 (ossia, nel dettaglio, euro 3904,69 in data 5.2.2001 ed euro 4309,10 in data 4.2.2000); tale importo complessivo non può che essere portato a detrazione sulla somma complessivamente dovuta agli attori, in quanto rappresenta un controcredito della banca parimenti liquido, certo ed esigibile, suscettibile di compensazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 ss. c.c.

Le considerazioni fin qui esposte inducono quindi a determinare l'obbligo restitutorio della **BANCA**

in favore di I **SISTEMI** nella seguente misura: euro $(51.000 - 8213,79) = 42.786,21$, somma che, per effetto dell'applicazione degli interessi legali (pari ad euro 8022,41), può infine decisamente determinarsi nella misura di euro 50.808,62.

Le spese processuali seguono la soccombenza, non sussistendo alcun valido motivo per disporre la compensazione, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, annulla l'ordine di acquisto eseguito in data 25.10.1999 da [redacted] presso la [redacted] e per l'effetto:

- ordina a [redacted] l'immediata restituzione alla [redacted] dei titoli oggetto dell'indicato ordine di acquisto;
- ordina alla [redacted] l'immediata restituzione agli attori della somma di euro 50.808.62;
- condanna la [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore di [redacted] che si liquidano in euro 3.000 (di cui euro 1.000 per diritti ed euro 2.000 per onorari), più rimborso spese al 12,50%, IVA e CAP.

Così deciso in Lanciano il 13.4.2007

IL GIUDICE ESTENSORE
Massimo Canosa

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carabba

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30/4/07

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE - [redacted]
Victoria Cespa
[redacted]